



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 41 del 07/11/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A..

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **novembre** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

DONISI MAURIZIO	Presente
VANONCINI CLAUDIA	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
FIOCCHI ENZO	Presente
CONTEDECA ROSA ANGELA	Presente
MONTILLO GIUSEPPE	Presente
MANGILI ARIANNA	Presente
ZENONI MATTIA	Presente
RUGGIERO ROBERTA LAURA	Presente
ZANGA GIANMARIO	Assente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assente
MILESI ANDREA	Presente
GUARENA LOREDANA	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale XIBILIA PAOLA MARIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **10** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 08 aprile 2019, il Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione n. 18, di alienare a titolo oneroso alla società Uniacque l'intero pacchetto azionario detenuto nella società Acqualis s.p.a.;
- in detta deliberazione, è indicato un prezzo puntuale di vendita delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della predetta società;
- detto prezzo era stato indicato dalla società acquirente, nella propria offerta di acquisto ricevuta al protocollo comunale in data 01 aprile 2019 al n. 4668;
- a seguito della ricezione dell'offerta, nei termini contenuti nella deliberazione citata in oggetto e pure essenzialmente riassunti nella presente premessa, si era espresso l'organo competente in materia di dismissioni societarie, ossia il Consiglio comunale.

Considerato che:

- la precedente deliberazione consiliare è stata assunta quando era ancora in corso l'attività di due diligence contabile e legale, da parte di Uniacque, preordinata alla esatta stima del prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale;
- l'offerta trasmessa da Uniacque, infatti, era espressamente condizionata all'esito della predetta attività e ne faceva salvi gli effetti;
- il Consiglio comunale, comunque, si era pronunciato al fine di non prolungare eccessivamente il periodo temporale necessario per raccogliere tutte le decisioni degli enti soci di Acqualis, privilegiando il perseguimento di tale importante obiettivo ed essenzialmente confidando sull'esito confermativo del prezzo che sarebbe scaturito dalla predetta attività di due diligence;
- la prosecuzione dell'attività di due diligence, invece, ha posto in evidenza ed esaminato secondo i più recenti orientamenti in punto di applicazione del Metodo Tariffario Idrico vigente, la presenza di beni, nel patrimonio sociale dell'alienanda società, provenienti da conferimento da parte del preesistente Consorzio intercomunale, ente pubblico la cui trasformazione eterogenea per atto notaio Morelli di Bergamo ha, a suo tempo, dato genesi all'odierna società per azioni alienanda.

Dato atto che:

- la posizione assunta dalla società Uniacque, nell'ambito del procedimento di valorizzazione secondo il sistema tariffario vigente del patrimonio idrico delle società di capitali esistenti sul territorio oggetto di affidamento d'ambito, è di non considerare il valore residuo risultante da un costo storico effettivamente sostenuto da enti pubblici, nella misura esatta in cui esso è stato sostenuto da bilanci di enti pubblici, quindi al netto di eventuali quote di mutui residui il cui onere di ammortamento è stato trasferito alla costituita società di capitali unitamente al compendio di cespiti idrici oggetto di conferimento e con detti mutui finanziati;
- il sopra illustrato criterio di valutazione, che prevede di equiparare il costo storico sostenuto da bilanci di enti pubblici al contributo a fondo perduto ricevuto da enti pubblici diversi dall'ente realizzatore del bene, è stato applicato e sarà applicato da

Uniacque, come si è appreso nell'ambito dei confronti con la stessa società avuti, nei riguardi di tutte le società proprietarie di beni idrici dell'ambito;

- il sopra illustrato criterio salvaguarda gli utenti dal pagare una seconda volta, con la tariffa dei prossimi anni, gli investimenti che avevano già contribuito a finanziare con le proprie imposte ovvero con il pagamento delle bollette all'ente pubblico allora gestore del servizio;
- l'operazione di acquisizione dei cespiti idrici, mediante acquisizione dell'intero capitale sociale della società patrimoniale proprietaria, non è né necessitata in quanto prevista dalla legge quale obbligo per il gestore del servizio idrico, né strettamente necessaria per la società di gestione Uniacque, in quanto detti beni sono ad essa già assegnati in uso gratuito fino al termine della concessione di servizio d'ambito;
- detta operazione, quindi, si qualifica come scelta industriale di tipo meramente discrezionale assunta sulla scorta di apposita deliberazione di indirizzo assunta da tutti gli enti locali soci di Uniacque, quindi, ivi compresi quei (numerosi) soci che non hanno a suo tempo costituito società di capitali cui conferire il patrimonio idrico e che, quindi, oggi, non possono cederlo ad Uniacque e non possono conseguentemente monetizzarlo in alcun modo;
- in data 26.09.2019, con n. di prot. 14069, è stata ricevuta dalla società Uniacque una ulteriore nuova offerta di acquisto, che contiene un prezzo aggiornato all'esito dei calcoli effettuati dalla medesima in ragione di quanto emerso dalla propria attività di due diligence;
- detta offerta è comunque ancora condizionata all'esito dell'attività finale di due diligence, con particolare riferimento a quell'attività preordinata alla verifica dei titoli di proprietà dei beni realizzati dalla società Acqualis e che, in uno con gli altri più datati, costituiscono il patrimonio che acquisterebbe Uniacque con l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Acqualis;
- inoltre, detta offerta richiama anche il fatto che la due diligence svolta sino ad ora, e conclusa sul punto, non ha potuto attestare l'assenza di rischi di future sopravvenienze passive in capo alla società Acqualis per contenziosi, contestazioni, sanzioni ovvero riprese di sorta da parte dell'autorità pubblica.

Valutato che:

- la offerta ricevuta merita comunque di essere accolta, stante l'impossibilità di continuare a detenere la partecipazione in Acqualis e stante, soprattutto, il fatto che se la società Acqualis viene mantenuta ovvero viene messa in liquidazione ed i suoi beni idrici assegnati agli enti suoi soci, il Comune non sarebbe mai più in grado di monetizzare alcunché del patrimonio idrico in questione;
- se l'offerta di Uniacque venisse oggi rifiutata, la predetta acquirente non ne formulerebbe un'altra, essendo il mandato assembleare della stessa società condizionato a limiti, anche temporali, ben precisi, al massimo estendibili fino al termine del mandato del CdA in carica, cui è stato assegnato l'obiettivo di portare a compimento, con le limitazioni anzidette, l'operazione di aggregazione, mediante acquisizione e successiva fusione per incorporazione, del patrimonio idrico delle società patrimoniali;
- è opportuno accogliere integralmente quanto contenuto nell'offerta ultima di acquisto sopra richiamata, anche in punto di previsione di clausole di garanzia diretta nei confronti di Uniacque da parte degli enti soci alienanti per eventuali sopravvenienze negative che dovessero derivare da rischi, anche latenti, ma prevedibili al momento dell'alienazione e che non sono stati rappresentati alla società acquirente.

Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di richiamare la precedente deliberazione n. 18 del 08 aprile 2019, da allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di richiamare l'offerta di acquisto da ultimo ricevuta da parte della società Uniacque in data 26.09.2019 prot. n. 14069, da allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale, dandone per accettato ogni contenuto;
- di rettificare la deliberazione di cui al precedente punto , ove occorra secondo quanto discende dalla deliberazione di cui al precedente punto n. 2 di approvazione dell'offerta della società Uniacque del 29 marzo 2019, prot. n. 8643/19/CL/ed;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di sottoscrivere per il Comune l'atto di compravendita azionaria e relativa girata, conferendo quindi ad esso tutti i necessari e conseguenti poteri negoziali e di rappresentanza per la stipula, in scrittura privata autenticata, del contratto che disciplinerà l'operazione in questione e per la determinazione consensuale con Uniacque dell'esatto e definitivo prezzo unitario delle azioni oggetto di cessione, all'esito delle ultime operazioni di verifica del valore delle stesse, anche in variazione di quanto riportato nell'offerta di cui al precedente punto

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 4 dell'Odg

SINDACO

Passiamo ora al punto 4 dell'Odg RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A.

Allora si spera che questa sia l'ultima puntata, mi sembra che questa sia già la terza volta che andiamo in Consiglio comunale, sapete che Aqualis come Uniacque è una nostra partecipata, le quote di Aqualis vengono praticamente prelevate da Uniacque, la disputa era sul valore delle quote, è una lotta tra avvocati e periti, siamo arrivati al punto che il valore della singola quota è stata leggermente diminuita, tale che dai 276.000,00 euro di quello che era previsto con la passata valorizzazione, con la nuova noi ci perdiamo circa 7.000,00 euro, da 276.000,00 a 269.000,00. Non è solamente il Comune di Albano ma tutti i Comuni che sono detentori delle quote, poi dovrebbero monetizzare in breve tempo, prima finisce questa disputa meglio è. Era questa rettifica.

Salve Consigliere, Loredana siamo arrivati al punto quattro, io proporrei di votare questa.

Quindi io direi di far votare chi eravamo, poiché avevamo già discusso il punto quattro.

Chi è favorevole? Tutti favorevoli.

Diamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
XIBILIA PAOLA MARIA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2019 / 912
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18
DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2019 / 912
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 04/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 07/11/2019

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
XIBILIA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 del 07/11/2019

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 08.04.2019 AVENTE PER OGGETTO LA CESSIONE AD UNIAQUE S.P.A. DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/11/2019 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
XIBILIA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)